

FOGLIO INFORMATIVO n. 13

relativo alla

FIDEIUSSIONE SPECIFICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)

bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166

Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data 01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È LA FIDEIUSSIONE SPECIFICA

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (debitore principale) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

Il rischio che grava sul fideiussore è quello di dover pagare quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del fideiussore.

VOCI DI COSTO

Spese per comunicazioni (ex art. 119 D.Lgs. 385/93, se dovute)	€ 2,00 in forma cartacea € 0,00 on line
Interessi di mora:	nella misura applicata al debitore principale al momento della mora.
Imposte e tasse, presenti e future:	a carico del fideiussore
Recupero spese per ricerche effettuate per richieste di documentazione bancaria	€ 30,00 (per singolo documento, oltre a spese sostenute documentate)

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposta di bollo sul contratto (se la fideiussione garantisce finanziamenti non regolati in conto corrente e non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73)	Come da disposizioni di legge, attualmente pari ad € 14,62
--	--

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo indeterminato, ha diritto di recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata a/r inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, anche di ogni altra obbligazione che potrebbe sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Il fideiussore, quando il credito garantito è a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia fideiussoria, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto contrattuale avviene:

- entro n. 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.);
- alla data di efficacia del recesso, in seguito alla quale viene inviata al fideiussore la lettera di presa d'atto della banca della comunicazione di recesso, con l'indicazione dell'eventuale debito per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it (e).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Debitore (o obbligato) principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Interessi di mora	interessi che il fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla banca in qualità di garante